

CONVENZIONE UNICA

DI TIROCINIO FORMATIVO POST LAUREAM PER L'AMMISSIONE ALLA PROVA PRATICA VALUTATIVA PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

TRA

Università degli Studi di Parma con sede in Parma, Via Università n. 12, codice fiscale 00308780345, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Paolo Martelli, nato a Parma (PR) il 25.04.1960, o da suo Delegato

E

Azienda Socio Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro, con sede legale in Nuoro, Via Amerigo Demurtas n. 1, CAP 08100, codice fiscale e partita IVA n. 01620480911, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Paolo Cannas, nato a Lunamatrona (CA) il 26/12/1973;

PREMESSO CHE

- il D.P.R. 382/80 prevede che i Rettori delle Università possano stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, su proposta delle Facoltà, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- la Legge 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;
- la Legge 163/2021 reca Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti;
- il D.I. 567/2022 detta le disposizioni transitorie specifiche per chi consegue o ha conseguito la laurea in psicologia secondo il previgente ordinamento,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture laureati in psicologia in tirocinio formativo post lauream per l'ammissione alla prova pratica valutativa per l'abilitazione all'esercizio della professione d'intesa con l'Università degli Studi di Parma.

Art. 2

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività pratiche indicate dal tutor del soggetto ospitante;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere concordate con il soggetto ospitante.

Art. 3

Il soggetto promotore provvederà alla copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile.

Art. 4

Il soggetto ospitante si impegna:

- a seguire lo svolgimento del tirocinio con la cura necessaria, per il tramite di un tutore del soggetto ospitante appositamente individuato;
- a controllare e visitare il prospetto delle presenze del/della tirocinante;
- a segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi evento inerente il tirocinante, nonché ogni sua eventuale assenza;
- a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli solo ai fini della presente Convenzione.

Trovano applicazione le norme contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e nel Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, GDPR 679/2016.

Art. 5

I rapporti che il soggetto ospitante intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporto di lavoro né alcun obbligo giuridico economico, ai sensi della presente Convenzione.

La realizzazione del tirocinio non comporta per il soggetto ospitante e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Art. 6

Il soggetto ospitante garantisce al tirocinante un'efficace formazione generale e informazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011; le nozioni utili a tale prevenzione costituiscono per il tirocinante argomento necessario e ineludibile. Il soggetto ospitante fornisce i dispositivi di protezione eventualmente necessari e ne garantisce l'addestramento al corretto utilizzo; il tirocinante è tenuto ad utilizzare i dispositivi di protezione e ad ottemperare alle disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio.

Il soggetto ospitante si impegna, inoltre, a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente, sollevando da qualsiasi onere di verifica l'Università.

Il soggetto ospitante si impegna, infine, a segnalare tempestivamente all'Università e agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Università) qualsiasi incidente possa occorrere al tirocinante.

Art. 7

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Eventuali future disposizioni normative di natura vincolante in materia potranno essere recepite mediante semplice scambio di corrispondenza a firma degli stessi firmatari della presente Convenzione.

Art. 8

Le Parti convengono di risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che possa insorgere dall'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile giungere ad una risoluzione amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Parma.

Art. 9

La presente Convenzione ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.

Se la struttura ospitante il tirocinio intende recedere dalla convenzione, occorre che lo comunichi almeno 3 mesi prima della scadenza per mezzo della posta elettronica certificata.

Al tirocinante, in caso di recesso da parte della struttura ospitante, deve essere garantito comunque il completamento del tirocinio.

Art. 10

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte seconda allegata al D.P.R. n. 131/1986 in quanto riguardante prestazioni prive di contenuto patrimoniale; l'eventuale registrazione potrà essere fatta a cura e spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo è a carico del soggetto promotore che vi assolve in modo virtuale (art. 15 del D.P.R n. 642/1972 e art. 6 DM 17 giugno 2014) sulla base dell'autorizzazione n. 06622378773 del 25.01.2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" e così verrà conservato in modalità elettronica a norma.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data _____

Per il soggetto promotore
Università degli Studi di Parma

Il Rettore
Prof. Paolo Martelli

Per il soggetto ospitante
ASL n. 3 di Nuoro

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Cannas
